

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Roberto Reali Presidente

dott. Lucio Bochicchio Consigliere relatore

dott. Riccardo Scaramuzzi Consigliere

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5168 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2011 trattenuta in decisione all'udienza del 23 dicembre 2014 e vertente

TRA

SCHIMMENTI VALERIA ROSA C.F. SCHVRR42B43G273 V

Elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 14, presso l'avvocato Alfredo Galasso che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione nel giudizio di primo grado

APPELLANTE

E

ROMA CAPITALE C.F. 8003450592 - 02438750586

In persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo Savonarola n. 6, presso l'avvocato Sergio Torri che la rappresenta e difende per procura speciale in margine alla copia della citazione in primo grado con l'avvocato Enrico Lorusso

APPELLATO

E

CO.BIT. di Diodoro Geom. Umberto sas C.F. 00060030673



1

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Sallustio Bandini n. 7, presso l'avvocato Salvatore Ciccopiedi Monastra che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa

APPELLATA

Oggetto: responsabilità civile extracontrattuale - garanzia impropria

CONCLUSIONI

All'udienza del 23 dicembre 2014 le parti concludevano come riportato in motivazione richiamandosi alle conclusioni rassegnate in atti

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 10739 pubblicata il 20 maggio 2011 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta dalla signora Valeria Rosa Schimmenti contro il Comune di Roma (oggi Roma Capitale), con la chiamata in causa in garanzia da parte del convenuto della Sas CO.CIT. quale appaltatrice dei lavori di manutenzione della strada, di condanna del convenuto ente territoriale al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro occorso il 15 maggio 2006 quando, mentre attraversava a piedi la via Taro nell'abitato comunale, cadeva in terra a causa di un buca presente sul manto stradale.

La Schimmenti proponeva appello con atto richiesto in notificazione il 27 settembre 2011 chiedendo, in riforma della decisione, l'accoglimento della domanda con la condanna del comune di Roma e della CO.BIT. al pagamento della somma di € 5.106,94 a titolo di danno patrimoniale e di € 100.000,00 o

o diverso importo di giustizia a titolo di danno non patrimoniale.

Roma Capitale si costituiva il 16 gennaio 2012 chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in subordine, l'accoglimento della riproposta domanda di manleva contro l'appaltatore della manutenzione stradale.

La CO.BIT. si costituiva il 23 dicembre 2011 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.



L'appello è infondato.


Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, con assorbimento dell'azionata domanda di garanzia impropria, ritenendo non soddisfatto l'onere della prova a carico dell'attore sul nesso di causalità tra cosa in custodia e danno e, comunque, configurabile il caso fortuito di cui all'art. 2051 cc.

Sulla mancata prova della dinamica del sinistro l'appellante richiama la deposizione della testimone Gurrieri che ha confermato tutte le circostanze di fatto articolate in prova testimoniale dall'attrice in ordine al soccorso prestato all'infortunata in seguito alla sua richiesta telefonica di soccorso e alla constatazione della presenza sulla via Taro della buca non segnalata coperta da foglie e cartacce e all'esecuzione dei rilievi fotografici prodotti.

Quanto allegato con l'atto d'impugnazione non è idoneo a superare la predetta *ratio decidendi*, da sola idonea a giustificare il rigetto della domanda, atteso che, come correttamente osservato dal Tribunale, la testimone è intervenuta sul posto in un secondo momento su richiesta dell'infortunata e non ha quindi assistito all'incidente. Le dichiarazioni rese sono quindi apprezzabili come testimonianza *de relato actoris* con rilievo probatorio sostanzialmente nullo ai fini dell'accertamento della dinamica del sinistro (cfr. Cass. Sez. I n. 569/2015). Non vi è quindi prova che la Schimmenti sia inciampata nella buca in questione.

In ordine alla configurabilità della colpa esclusiva della danneggiata, altra *ratio decidendi* idonea a giustificare la reiezione delle pretese, si osserva che l'incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino di un giorno di maggio in condizioni di piena visibilità come documentato dalle luminose fotografie scattate, secondo la stessa attrice, alle ore 15 del medesimo giorno (cfr. cap. 8 della prova per testimoni).

La buca, come emerge dalle predette fotografie, era di grandi dimensioni e, quindi, *ictu oculi* avvistabile da un pedone intento ad attraversare la strada



LA
30
08
0848

con il minimo di diligenza a lui richiesto in base al principio di autoresponsabilità.

Appare poi da escludere che la vista della buca potesse essere occultata da foglie morte o cartacce. Dalle fotografie predette, scattate poche ore dopo l'incidente, emerge che la strada e la buca erano perfettamente pulite non essendo visibili né foglie morte, la cui presenza era tra l'altro del tutto improbabile nel mese di maggio, né cartacce o altra sporcizia. Sul punto la deposizione della testimone appare perciò non credibile.

Le spese di lite del grado sono liquidate in dispositivo, secondo soccombenza, in base al valore della causa tenuto conto del *petitum*.

PQM


definitivamente pronunciando, la Corte d'Appello di Roma rigetta l'appello proposto da Schimmenti Valeria Rosa contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 10739 pubblicata il 20 maggio 2011;

condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore delle parti appellate costituite liquidate, per ciascuna di esse, in € 7.700,00 per compensi di difesa oltre IVA., cpa e spese generali al 15%;

così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 novembre 2015

Il Presidente


Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi, 10 DIC. 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rossana Risolati

NO S.T.P.

co, 197

701342

0002

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 16BIS COMMA 9 BIS E 16UNDIECIES DEL d.l. 18.10.2012, N. 179,
DICHIARO CHE LA PRESENTE COPIA ANALOGICA DELLA SENTENZA N. 6819/2015
PUBBLICATA IN DATA 10.12.2015 DALLA CORTE DI APPELLO CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA R .G.5168/2011 NELLA CONTROVERSIA PENDENTE FRA
SCHIMMENTI VALERIA ROSA E ROMA CAPITALE , COBIT E' TRATTA CON
MODALITA' TELEMATICHE DALL'ESEMPLARE PRESENTE NEL FASCICOLO
INFORMATICO RESO DISPONIBILE DAI SISTEMI INFORMATRICI E TELEMATICI DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, E' CONFORMI AD ESSO ESEMPLARE INFORMATICO
ED EQUIVALE ALL'ORIGINALE.

ROMA 3 gennaio 2017

AVV. ALFREDO GAIASSO

GAIASSO S.T.P.

via Salaria, 197

00196 - 3207342

tel. 06/208462

GAIASSO S.T.P.

via Salaria, 197

00196 - 3207342

tel. 06/208462